

Aggiornamento Legge tedesca sugli imballaggi VerpackG

In data 20 gennaio 2021 è stato approvato il progetto di legge del Governo Federale tedesco per l'attuazione dei requisiti della direttiva sulla plastica monouso e della direttiva quadro sui rifiuti nella attuale legge sugli imballaggi (VerpackG).

L'obiettivo dell'aggiornamento legislativo è quello di implementare alcuni requisiti delle direttive UE alle leggi già vigenti sul territorio tedesco, mirando a ridurre l'impatto negativo della plastica e delle microplastiche sull'ambiente e sugli oceani e puntando così a un ulteriore sviluppo ecologico e sostenibile della gestione dei rifiuti di imballaggio.

Le modifiche apportate dall'emendamento alla Legge sugli imballaggi **VerpackG** sono state confermate e alcune entreranno in vigore già a partire **dal prossimo 3 luglio 2021**, andando ad aggiungersi a quanto già previsto dalla Legge dello scorso 01.01.2019. Riportiamo qui di seguito l'elenco delle modifiche con le rispettive date di entrata in vigore:

3 LUGLIO 2021

Possibilità per produttori senza sede in Germania di delegare terzi (§ 35)

I produttori esteri possono incaricare un rappresentante autorizzato sul suolo tedesco ad adempiere ai propri obblighi di **dichiarazione** presso il Portale Lucid, ad eccezione della prima registrazione, la cui responsabilità resta in capo al produttore (in conformità con la sezione 9 della VerpackG).

Estensione degli obblighi del produttore agli imballaggi riutilizzabili

I produttori e i distributori finali di **imballaggi riutilizzabili** sono anch'essi inclusi negli obblighi di raccolta e riciclaggio. Tali soggetti dovranno fornire prova (documentazione) del reso e del riutilizzo dell'imballaggio e informare i consumatori finali sulle opzioni di reso possibili.

Tutti i soggetti coinvolti nella catena di produzione, commercializzazione e smaltimento devono inoltre garantire **risorse finanziarie e organizzative** per consentire il corretto smaltimento dei rifiuti di imballaggio attraverso la raccolta differenziata e la costituzione di adeguati meccanismi di autoregolazione.

Obbligo di raccolta separata per le bottiglie in plastica monouso per bevande ≤ 3L incl. tappi (eccetto gli alimenti liquidi per scopi medici speciali e destinati a neonati/bambini).

Divieto di immissione sul mercato di alcuni prodotti in plastica monouso (ordinanza di divieto della plasticamonouso EWKVerbotsV)

La direttiva (UE) 2019/904 sulla plastica monouso specifica quali prodotti in plastica monouso saranno oggetto del divieto di immissione sul mercato dal **3 luglio 2021**. tra questi citiamo: Cotton fioc, posate, piatti, cannucce, agitatori, bastoncini per palloncini in plastica, nonché imballaggi per alimenti d'asporto, contenitori per bevande e bicchieri per bevande in polistirolo espanso e in generale prodotti in plastica oxo-degradabile (cfr. articolo 5 della direttiva (UE) 2019/904 in relazione all'allegato parte B). Il divieto di immissione sul mercato si riferisce solo agli articoli in plastica monouso elencati nell'allegato parte B della direttiva UE.

Obbligo di etichettatura relativa agli imballaggi da vendita e agli imballaggi secondari per certi prodotti in plastica monouso (rif. ordinanza sull'etichettatura della plastica monouso in Germania (EWKKennzV): Eccezione: superficie di imballaggio < 10 cm²

- ✓ Assorbenti igienici
- ✓ Tamponi e applicatori di tamponi



QMS AHK ITALIEN_Aggiornamento Legge tedesca sugli imballaggi VerpackG_V1

- ✓ Salviette umide, in particolare salviette imbevute per la cura del corpo e della casa
- ✓ Filtri destinati all'uso in combinazione con i prodotti del tabacco
- ✓ Prodotti di tabacco con filtri

Etichettatura obbligatoria anche sui prodotti di **plastica monouso**:

- ✓ Bicchieri per bevande (si applica anche ai bicchieri fatti solo parzialmente di plastica, ad esempio i bicchieri rivestiti con uno strato in carta).

Periodo transitorio fino al **03.07.2022**, durante il quale la marcatura può avvenire tramite adesivi non rimovibili.

Le scorte presso i distributori possono continuare ad essere vendute oltre il 03.07.2021, poiché il divieto riguarda la fornitura dal produttore del prodotto a terzi.

Etichettatura testuale almeno nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui il prodotto è venduto (diverse lingue sono possibili).

Requisito sulla natura dei prodotti di plastica monouso:

- ✓ I coperchi di plastica devono essere saldamente attaccati ai contenitori di bevande **≤ 3L** dal **03.07.2024** (non sono interessati i contenitori per bevande in vetro o metallo con coperchi/coperchi in plastica).

1° GENNAIO 2022

Obbligo di fornire la documentazione sulla partecipazione al sistema anche per imballaggi non previsti in precedenza

I produttori di imballaggi di trasporto, da vendita, secondari e di imballaggi riciclabili che non vengono raccolti presso i consumatori finali, hanno da questo momento l'obbligo di fornire documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previsti dalla Legge.

- ✓ A tal fine, gli imballaggi immessi sul mercato e recuperati nell'anno solare precedente devono essere dichiarati entro il 15 maggio di ogni anno.
- ✓ Inoltre, devono essere istituiti meccanismi adeguati nella gestione degli obblighi di dichiarazione, ad esempio sotto forma di controllo e verifica interna nelle aziende.

Estensione degli obblighi di deposito cauzionale e restituzione

È previsto il deposito obbligatorio per tutte le bottiglie per bevande in plastica monouso e per tutte le lattine per bevande.

Fanno eccezione gli imballaggi di prodotti a base lattiero-casearia, ad esempio yogurt e kefir, per i quali l'obbligo scatta **dal 1° gennaio 2024**.

È previsto un **periodo di transizione di alcuni mesi fino al 1° luglio 2022** per i contenitori di bevande a perdere già presenti sul mercato.

Le bevande già immesse sul mercato dal produttore prima del **1° gennaio 2022** possono essere distribuite **senza deposito fino al 1° luglio 2022**.

Anche in questo caso, i produttori e i distributori devono garantire le **risorse finanziarie e organizzative** per soddisfare i loro obblighi. Il progetto esatto non è specificato nella legge, né come esattamente i meccanismi di autocontrollo richiesti devono essere progettati (tuttavia, si presume che il monitoraggio sia già stato implementato).

QMS AHK ITALIEN_Aggiornamento Legge tedesca sugli imballaggi VerpackG_V1

1° LUGLIO 2022

Estensione dell'obbligo di registrazione

È prevista la registrazione di **tutti gli imballaggi**

(oltre a quelli da vendita e secondari, vedi VerpackG) presso il portale Lucid del Registro centrale degli imballaggi Zentrale Stelle Verpackungsregister:

- ✓ Imballaggi da servizio
- ✓ Imballaggio da trasporto
- ✓ Imballaggi commerciali/industriali (ambito B2B)
- ✓ Imballaggio da vendita incompatibile con il sistema
- ✓ Imballaggio da vendita di prodotti da riempimento contenenti sostanze inquinanti
- ✓ Imballaggi riutilizzabili
- ✓ Imballaggi per bevande monouso con obbligo di deposito (Pfand)

Obbligo di fornire dichiarazione di partecipazione al sistema

Tutti i produttori e distributori (Erstverpackerbringer) di imballaggi soggetti agli obblighi legislativi, devono fornire una dichiarazione sulla loro partecipazione al sistema al momento della registrazione o dichiarare che immettono sul mercato solo imballaggi che già partecipano al sistema, ovvero:

- ✓ prima di immettere gli imballaggi sul mercato;
- ✓ in mancanza di dichiarazione, si applica un divieto di distribuzione; questo divieto si applica anche ai marketplace online e ai fornitori di servizi di spedizione;
- ✓ per mezzo di una lettera informale che dichiara il trasferimento anticipato della partecipazione al sistema (imballaggio del servizio), che deve essere presentata solo una volta durante la registrazione.

Obbligo degli operatori dei marketplace e dei centri di distribuzione e riempimento di imballaggi

Gli operatori dei marketplace e dei centri di distribuzione e riempimento devono garantire che la merce imballata venduta tramite la propria piattaforma sia **conforme agli obblighi previsti dalla legge VerpackG**: registrazione dei produttori al portale Lucid e partecipazione degli imballaggi a un sistema duale di smaltimento.

A questo scopo, è sufficiente un confronto (elettronico) dei dati con le informazioni accessibili al Registro pubblico degli imballaggi Lucid. **La prima immissione sul mercato senza previa partecipazione al sistema è quindi una violazione degli obblighi ed è soggetta a sanzioni pecuniarie.**

1° GENNAIO 2023

Obbligo per i distributori finali di:

- ✓ **imballaggi in plastica monouso per alimenti** (esclusi contenitori per bevande, piatti, borse e imballaggi in pellicola)
- ✓ **tazze per bevande monouso, usa e getta**

che sono riempiti solo presso il distributore finale di:

- offrire imballaggi riutilizzabili alle stesse condizioni economiche;
- fornire chiari riferimenti alla suddetta offerta.

QMS AHK ITALIEN_Aggiornamento Legge tedesca sugli imballaggi VerpackG_V1

Alternativa per i piccoli distributori:

Distributori finali ≤ 5 dipendenti e area di vendita ≤ 80 m² possono offrire il riempimento in contenitori riutilizzabili portati dal cliente.

Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti:

Simona Bellotti

Team leader - Servizi ambientali

DEinternational Italia s.r.l.

Via Gustavo Fara 26 - 20124 Milano

Tel. +39 02 39800914

bellotti@ahk.it

www.ahk.it

QMS AHK ITALIEN_Aggiornamento Legge tedesca sugli imballaggi VerpackG_V1

DEinternational Italia s.r.l. con socio unico

Sede legale / Sitz Via Gustavo Fara 26 - 20124 Milano - Italia

Capitale sociale / Grundkapital € 110.000

R.I. Milano 0591290968 REA Milano 1859546

C.F. - P. IVA 05931290968 Codice SDI USAL8PV

Tel +39 02 3980091 Fax +39 02 39800195

E-mail info@ahk.it

Pec amministrazione@pec.ahk-italien.it

www.ahk.it